



LE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Quota servizi fondo povertà

Sommario

1. Personale e modalità di assunzione	1
2. Risorse, programmazione e CUP	7
3. Ammissibilità della spesa e beneficiari	11
4. Rendicontazione delle risorse	30
5. Monitoraggio dei dati economico finanziari	36

1. Personale e modalità di assunzione

N.	Quesito	Risposta del Ministero
1	Per conteggiare il costo dell'assistente sociale è corretto utilizzare i costi delle UCS in uso anche se non adeguati al nuovo aggiornamento contrattuale?	Qualora si tratti di rendicontazione a costi standard perché il personale è alle dirette dipendenze dell'Ente ed assunto con CCNL Enti Locali, Uneba o del comparto Sanità, sarà necessario utilizzare le unità di costo standard descritte dalle note metodologiche dal Pon Inclusione reperibili al link .
2	Per una figura amministrativa assunta tramite agenzia interinale con procedura di selezione e poi, decorsi i due anni, assunta a tempo determinato dall'Ente in cui è stata occupata, è necessario ripetere una procedura selettiva ad evidenza pubblica per procedere all'assunzione a tempo determinato? Una figura di assistente sociale precedentemente impiegato come collaboratore a progetto dal beneficiario Fondo Povertà (individuato con procedura ad evidenza pubblica) e poi assunta a tempo determinato necessita comunque di procedura ad evidenza pubblica per il passaggio da collaboratore a progetto a dipendente?	Per entrambi i quesiti posti si rimanda alla normativa vigente in materia di assunzioni di personale alle dirette dipendenze dell'Ente ed alle scelte discrezionali di quest'ultimo.
3	Nella quota di risorse delegata ai vari comuni del distretto per il potenziamento orario del personale dedicato alle attività finanziabili con la quota servizi, sono incluse ferie, malattie ed altri istituti contrattuali?	A valere sulla quota servizi del fondo povertà sono ammissibili, esclusivamente, le spese per le ore lavorate dal personale, sia di lavoro ordinario che straordinario.
4	È possibile, per esigenze di ordine tecnico dell'Ente, ricorrere all'impiego di personale mediante contratti con professionisti, selezionati ed individuati all'interno di long list di esperti da espletare, avviandole ex novo?	Le modalità di selezione dei professionisti sono da rinvenirsi nella vigente normativa in termini di reclutamento del personale. Ad ogni buon conto, si ricorda la necessità di potenziare le strutture comunali per dare respiro più ampio agli interventi introdotti con le quote della QSFP creando un'infrastruttura organizzativa duratura.
5	Si chiede se sia riconosciuta la spesa per le ore di straordinario di personale amministrativo da destinare alle attività e quale documentazione andrà prodotta ai fini della rendicontazione?	Previa specifica ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza sarà possibile rendicontare anche le ore di lavoro straordinario a valere sulla QSFP se effettivamente svolte per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà. I documenti giustificativi necessari sono indicati dalle Linee guida e sono i medesimi previsti per la rendicontazione delle ore di lavoro ordinarie, al netto dell'autorizzazione allo svolgimento delle ore di straordinario da allegare.

6	<p>Atteso che lo scrivente ATS ha programmato di utilizzare i fondi di cui trattasi per dare copertura a quota parte di spesa di personale dipendente e rilevato che il costo orario UCS è sensibilmente inferiore rispetto al costo sostenuto dall'Ente, si chiede se sia possibile rendicontare detta spesa a costo reale.</p>	<p>Il personale in forza all'Ente rientrante nelle fattispecie indicate dalle Linee Guida (assunto con CCNL Enti Locali, con contratto Uneba o del comparto sanità), deve essere rendicontato a costi standard. Si precisa che sono rendicontabili, esclusivamente, le ore lavorate dal personale a valere sulle attività inerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà e che le unità di costo standard includono una maggiorazione del 15% rispetto al costo orario del dipendente per coprire i costi di gestione (riferibili al personale).</p>
7	<p>Si chiedono indicazioni in merito alla verifica dei Timesheet degli operatori finanziati con il Pon Inclusione o fondo povertà. Nello specifico avrei bisogno di capire in che modo si effettua il controllo, ossia come avviene e si calcola la compensazione dei minuti/ore lavorate in meno rispetto all'orario ordinario e in che lasso di tempo possono essere recuperati.</p>	<p>Si riporta quanto previsto dal Manuale dei beneficiari del Pon Inclusione, secondo cui: <i>"(...)in merito alle ore rendicontate dal personale dipendente, in tutti casi in cui le ore ordinarie rendicontate sfiorino le ore settimanali/mensili previste da CCNL, ciascun Beneficiario per evitare la decurtazione delle ore in eccesso, dovrà, in sede di rendicontazione, fornire la prova (mediante dichiarazione resa in forma di autocertificazione dal legale rappresentante dell'Ente, o altro strumento di pari efficacia probatoria), che le ore in eccedenza rappresentino una compensazione rispetto ad un minore impegno prestato in altri giorni/settimane. Si precisa che previa specifica ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza sarà possibile rendicontare anche le ore di lavoro straordinario se effettivamente svolte sul progetto. Si precisa inoltre che in tutti i casi in cui la valorizzazione delle ore lavorate preveda frazioni di ora, il prospetto di Riepilogo delle risorse umane impegnate sul progetto (cfr. Allegato 2) 8 e i timesheet (cfr. Allegato 3) dovranno essere arrotondati – sempre per difetto - all'ora o alla mezz'ora rispetto alla somma delle ore totali rendicontate (es: totale mensile). Tale principio vale anche nel caso del calcolo del costo del personale attraverso il ricorso a UCS. Conseguentemente, qualora sia stato rendicontato un importo superiore al prodotto "ore lavorate x costo", l'Amministrazione procederà alla decurtazione degli importi eccedenti".</i> Si comunica, inoltre, che la dichiarazione del legale rappresentante/delegato in relazione alla compensazione delle ore in eccesso/difetto svolte dagli operatori in ciascun mese di riferimento – che viene richiesta in fase di controllo – dovrà essere prodotta ed allegata alla documentazione di rendicontazione nei soli casi in cui la compensazione avvenga in mesi successivi a quello di riferimento. Nel caso di compensazioni avvenute entro lo stesso mese, tale dichiarazione non è necessaria in quanto la suddetta compensazione sarà già evidente nel timesheet sottoscritto.</p>

8	È possibile rendicontare le spese sostenute dagli operatori rendicontati ad UCS (educatori, assistenti sociali, psicologi) nella realizzazione dei progetti a sostegno dei nuclei percettori di reddito di cittadinanza? Nello specifico si intende: rimborsi chilometrici utilizzo auto propria, rifornimento carburante, pedaggio autostrada, parcheggio a pagamento.	Qualora il personale sia rendicontato a costi standard non sono ammissibili altri costi a valere sulla quota servizi del fondo povertà perché rientranti nella maggiorazione del 15% delle Unità di Costo Standard.
9	Il tetto del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo Povertà, richiamato dalle Linee Guida, è riferito solo alle assunzioni dirette dell'Ente gestore e non anche agli affidamenti ad agenzie interinali?	Il tetto del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo Povertà è riferito solo alle assunzioni dirette dell'Ente gestore e non anche agli affidamenti ad agenzie interinali.
10	La proroga dei contratti fino ad un massimo di 24 mesi è riferita solo alle assunzioni dirette dell'Ente gestore e non anche agli affidamenti ad agenzie interinali?	La proroga dei contratti fino ad un massimo di 24 mesi è riferita solo alle assunzioni dirette dell'Ente gestore e non anche agli affidamenti ad agenzie interinali.
11	È possibile assumere un dipendente potenziato con qualifica A1, ma con mansioni di Segretariato Sociale?	In merito all'assunzione del dipendente con qualifica A1, si precisa che trattasi di qualifica le cui mansioni non risultano riconducibili al servizio di Segretariato sociale.
12	Successivamente al raggiungimento del target ministeriale previsto per le assistenti sociali, è possibile utilizzare le risorse della QSFP per la stabilizzazione del personale (istruttori amministrativi) attualmente assunto a tempo determinato con le risorse della QSFP 2020 per il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale e se possiamo ritenere che la copertura di tali spese a valere sulla quota servizi del Fondo povertà, sia certa almeno fino alla conclusione del vigente ciclo di programmazione triennale del Piano nazionale per gli interventi e dei servizi di contrasto alla povertà (2021-2023).	In merito al quesito posto si rimanda anzitutto all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, secondo cui: "1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui

all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”

Si ricorda che, come previsto dalle Linee Guida, a valere sulla quota servizi del fondo povertà “.

A valere sulla QSFP è ammissibile la spesa per il personale amministrativo, purché destinato ai compiti relativi ai beneficiari del RdC e a supporto dell'attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel PalS; tale personale potrà essere rendicontato nelle priorità 2-3-4-5 ad esclusione della priorità 1 “Rafforzamento del servizio sociale professionale”. Dette spese dovranno essere rendicontate a costi standard, tenendo conto esclusivamente delle ore lavorate dal suddetto personale, secondo le indicazioni delle richiamate Linee Guida. La quota servizi del fondo povertà è soggetta a programmazione triennale e le risorse sono attualmente disponibili fino alla conclusione del vigente ciclo di programmazione 2021-2023. Pertanto, si richiama al rispetto del principio di sostenibilità finanziaria, dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro per conto dell'ambito e dei vincoli di contenimento della spesa per personale.

13	<p>L'ambito vorrebbe stabilizzare assistenti sociali, psicologhe e amministrativi (si tratta di figure essenziali per il funzionamento dei servizi sociali, diversamente non presenti/disponibili nelle piante organiche dei comuni).</p> <p>L'ambito non ha personalità giuridica e non può assumere direttamente, quindi, vorrebbe stabilizzare tutti i profili assunti a tempo determinato (assistenti sociali-psicologi-amministrativi) ed assumere nuovi assistenti sociali, progressivamente, sino al raggiungimento del rapporto 1/4000 con le modalità di seguito precisate:</p> <p>a) tutti i profili sono assunti direttamente dai comuni costituenti l'ambito;</p> <p>b) l'ambito trasferisce ai singoli comuni le risorse a copertura delle relative spese.</p> <p>Operando in questo modo, tutta o parte della spesa può essere finanziata (quindi trasferita da ambito ai singoli comuni) con il fondo povertà?</p>	<p>In merito alla stabilizzazione delle risorse professionali, tenuto conto che i Comuni procedono all'assunzione delle risorse in osservanza alla disciplina prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii. e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., si comunica che l'Ente capofila può delegare la gestione delle risorse ai Comuni dell'ambito coinvolti nella spesa del Fondo Povertà mediante un atto di delega con identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare, restando inteso che l'Ente delegato dovrà predisporre la relativa rendicontazione. Si precisa, altresì, che gli Enti delegati dovranno richiedere un CUP specifico per QSFP dell'annualità di riferimento. Si ricorda, inoltre, che sono rendicontabili a valere sulla QSFP esclusivamente le ore lavorate dalle risorse umane dedicate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.</p>
14	<p>L'Ambito Territoriale Sociale ha stipulato, per la realizzazione del Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018-2020, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con Assistenti Sociali, Educatori Professionali e Psicologhe. Preso atto che alcuni Educatori Professionali si trovano in congedo per maternità o in astensione, si chiede se detto personale può essere sostituito assegnando delle ore di lavoro straordinario aggiuntive alle 36 ore settimanali contrattuali alle Assistenti Sociali in possesso del titolo di studio occorrente a svolgere le attività programmate per l'attivazione e il rafforzamento dei sostegni nel Patto per l'inclusione sociale.</p>	<p>Rimandando ogni determinazione all'autonomia decisionale dell'Ente, si rappresenta che in linea generale i diversi professionisti coinvolti nell'equipe multidisciplinare assumono ruoli e funzioni diverse e garantiscono nel lavoro congiunto la definizione del Patto di inclusione sociale, con i relativi sostegni.</p> <p>Nell'assumere diversi profili professionali, l'ATS sicuramente avrà effettuato una preventiva analisi delle proprie esigenze e dei relativi fabbisogni senza prevedere sostituzione o interscambio di ruoli e figure professionali dei diversi profili lavorativi. In tal senso l'ipotesi proposta deve essere sorretta da una motivazione rafforzata che evidenzia la non sovrapposibilità di figure professionali che per loro natura assolvono a funzioni diverse ed il relativo beneficio derivante dall'assegnazione di ore di straordinario sui percettori di RDC che hanno sottoscritto il PAIS.</p> <p>Ad ogni buon conto si comunica che, in osservanza di quanto premesso, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente in tema di orario di lavoro del personale ed in ottemperanza a quanto previsto per la specifica disciplina dal nuovo CCNL 2019/2021 – Art. 32, comma 1, secondo cui "Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario</p>

		di lavoro”, è possibile rendicontare le ore di lavoro straordinario degli operatori impiegati nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.
15	È consentita l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali nella fascia del rapporto fino a 1 assistente sociali ogni 6500 abitanti con Quota servizi Fondo Povertà anche a valere su risorse residue della programmazione 2018-2020?	È possibile assumere assistenti sociali a tempo indeterminato nella fascia del rapporto fino a 1 assistente sociali ogni 6500 abitanti con la Quota servizi Fondo Povertà anche a valere sulle annualità 2018-2020.
16	È possibile rendicontare a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà il costo di personale assunto con contratto a tempo determinato art. 90 del TUEL?	Non è ammissibile la rendicontazione del costo di personale assunto con contratto a tempo determinato ex art. 90 TUEL a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà, atteso che le attività svolte dagli Uffici di supporto agli organi di direzione politica non sono direttamente ed esclusivamente riconducibili alla realizzazione dei servizi ed interventi finanziabili dalla QSFP.

2. Risorse, programmazione e CUP

N.	Quesito	Risposta del Ministero
17	Nel caso manchi o sia stato riportato il Cup sbagliato in una fattura, si può allegare alla rendicontazione un'attestazione del fornitore del servizio nella quale si inserisce il Cup corretto?	Qualora i documenti giustificativi siano mancanti del codice Cup, questi possono essere sanati con un atto dirigenziale che colleghi il Cup ai documenti che non ne contengano l'indicazione.
18	Rispetto alla percentuale citata da impegnare per il Pronto Intervento Sociale secondo il Piano Nazionale 2021-2023, esiste una soglia minima da programmare?	Le Linee Guida 2021 prevedono come percentuale da investire per il PIS il 3,37% delle risorse assegnate all'Ambito Territoriale Sociale, al netto di previsioni differenti da parte dell'Ente Regionale responsabile dell'approvazione delle programmazioni locali.
19	È possibile avere le istruzioni per la richiesta del Cup relativo alla Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2021?	Si comunica che le indicazioni per la richiesta del Cup sono contenute nel box n 1 delle Linee Guida .
20	È necessario riportare sulle buste paga dei tirocinanti che ricevono l'indennità di frequenza l'annualità di Quota servizi Fondo Povertà con cui vengono finanziati o è sufficiente la dicitura "tirocini di inclusione socio lavorativa" o "QSFP"?	Il Cup e la quota di riferimento del fondo devono essere indicati su tutti i documenti giustificativi utili alla rendicontazione. Si ricorda che a valere sulla quota servizi sono rendicontabili esclusivamente i tirocini di inclusione sociale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 147/2017.
21	L'acquisizione del codice Cup può avvenire in forma postuma?	In merito ai quesiti posto si comunica che il Codice Cup può essere richiesto anche successivamente all'avvio della spesa qualora non sia stato richiesto precedentemente e, in questo caso, sarà necessario sanare i documenti giustificativi privi di Cup con un atto dirigenziale che leghi i documenti utili alla rendicontazione al codice.
22	È possibile rimodulare gli importi pianificati in piattaforma o è necessario procedere con qualche comunicazione?	È possibile modificare la programmazione scrivendo all'indirizzo fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it per chiedere che la stessa sia riportata in stato bozza. Si consiglia di confrontarsi con l'Ente regionale, responsabile dell'approvazione della programmazione locale, prima di procedere alle modifiche.
23	Si riscontra un problema con il legame fra il Cup necessario ad ASP (che è soggetto attuatore) ed il Cup Master del Soggetto beneficiario (Cup già esistente), problema che ne impedisce l'acquisizione e la conseguente apposizione nelle fatture che saranno da rendicontare su quota servizi 2020: possiamo rendicontare le spese anche con un Cup non legato al Cup Master?	Il Cup dell'Ente Capofila e degli Enti delegati non sono da ritenersi collegati, in quanto ogni singolo Cup richiesto dai beneficiari per la quota di competenza, dovrà essere apposto sui documenti giustificativi necessari a tracciare le spese sostenute dall'Ente che ha gestito le risorse per cui il Cup è stato richiesto.

24	All'interno dell'azione "Pronto intervento sociale", è possibile rendicontare una operatrice come supporto ai nuclei nella gestione della situazione di emergenza abitativa e nell'individuazione di una soluzione abitativa alternativa?	Si ritiene ammissibile la spesa indicata.
25	È possibile programmare l'utilizzo della QSFP 2021 per l'anno 2024 e oltre, quando il RdC e relativi PaiS saranno terminati e sostituiti da nuovi strumenti e misure?	<p>Si conferma che è possibile programmare l'utilizzo delle risorse della quota servizi anche a valere sull'anno 2024.</p> <p>Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.L. 48/2023 "Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".</p>
26	<p>Sono state noleggiate mediante il portale degli acquisti in rete delle auto per gli operatori dell'ATS assunti con QSFP 2019. La spesa per i 36 mesi di noleggio è stata impegnata integralmente citando nell'oggetto della determinazione la Quota Servizi Fondo Povertà 2019 e il relativo CUP. Dobbiamo ora "spostare" la rendicontazione nella QSFP 2020 e chiedere al fornitore di modificare il CUP nella fattura.</p> <p>Si chiede se sia corretto adottare una determina dirigenziale che sarà caricata in ciascuna DDS-QSFP2020 insieme alla determina originaria, con cui si precisa che la spesa del noleggio fino alla fattura xy viene rendicontata in QSFP 2019 e dalla fattura zy viene rendicontata in QSFP 2020.</p> <p>Parimenti, si chiederà al fornitore di modificare il CUP e qualora non venisse modificato si propone di accompagnare ciascuna fattura con una dichiarazione del nostro Dirigente con cui si attesta che il CUP da attribuire alla relativa fattura è quello della QSFP 2020.</p>	Si conferma la correttezza della procedura descritta.

27	Prima di poter programmare ed impegnare le quote relative al 2021 - 2022, deve essere conclusa la rendicontazione delle annualità precedenti?	È possibile utilizzare contestualmente le risorse delle diverse annualità, dando precedenza laddove possibile alle risorse delle annualità precedenti. Si ricorda, inoltre, che è necessario procedere celermente alla rendicontazione delle stesse.
28	Si chiede se per la realizzazione delle attività è ammesso il trasferimento di risorse ad altri Enti afferenti all'Ambito territoriale e/o Enti del Terzo Settore con cui siano attivi accordi di collaborazione.	L'Ente capofila può delegare la gestione delle risorse ai Comuni dell'Ambito coinvolti nella spesa del Fondo Povertà mediante un atto di delega con identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare, restando inteso che non già l'Ente delegante bensì il delegato dovrà predisporre la relativa rendicontazione il cui caricamento in Piattaforma Multifondo spetterà comunque all'Ente Capofila. Si precisa, altresì, che gli Enti delegati dovranno richiedere un Cup specifico per la QSFP dell'annualità di riferimento che dovrà essere riportato su tutti i documenti giustificativi utili alla rendicontazione delle risorse. L'Ente capofila può delegare la gestione delle risorse ai Comuni dell'Ambito coinvolti nella spesa del Fondo Povertà mediante un atto di delega con identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare, restando inteso che non già l'Ente delegante bensì il delegato dovrà predisporre la relativa rendicontazione il cui caricamento in Piattaforma Multifondo spetterà comunque all'Ente Capofila. Si precisa, altresì, che gli Enti delegati dovranno richiedere un CUP specifico per la QSFP dell'annualità di riferimento che dovrà essere riportato su tutti i documenti giustificativi utili alla rendicontazione delle risorse.
29	Si chiedono precisazioni in merito alla richiesta del CUP, in quanto dalle Linee guida si evince la necessità di richiederlo annualmente e questo contrasta con le indicazioni del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica di cui si riporta il link per praticità.	Il Cup per le quote del fondo povertà va richiesto per ogni anno ed ogni quota del fondo poiché le singole quote sono soggette a programmazione annuale e l'utilizzo delle stesse non può essere ricondotto all'esistenza di un unico progetto come, ad esempio, per le risorse del Pon Inclusione. Qualora il CUP non sia stato richiesto per ogni singola annualità e ogni quota, è possibile richiederlo a posteriori sanando la documentazione utile alla rendicontazione con un atto dirigenziale che leghi il CUP ai documenti che ne risultino privi.
30	Come si può rimodulare il piano finanziario del Fondo povertà Quota servizi 2020, quale modello utilizzare?	Per rimodulare la programmazione è necessario scrivere all'indirizzo fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it per chiedere che sia riportata in stato bozza. Si raccomanda il confronto con l'Ente Regionale, responsabile dell'approvazione del PAL, prima di effettuare le modifiche a sistema.
31	È possibile procedere ad una modifica (nella piattaforma Multifondo), a seguito di intervenute esigenze territoriali, della programmazione delle azioni già effettuata dallo scrivente Ambito Territoriale	Si comunica che risulta possibile effettuare una rimodulazione delle risorse, previa informazione dell'Ente Regionale responsabile dell'approvazione del PAL, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 ed in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di riferimento.

32	<p>In merito all'annualità 2021 della QSFP è possibile spostare degli impegni già assunti in altre azioni finanziate dal bilancio comunale e portarle a rendicontazione della QSFP 2021 associandole al CUP creato appositamente per il fondo?</p>	<p>Si comunica che le risorse del Fondo Povertà non sono da intendersi sostitutive rispetto alle risorse comunali, ma bensì aggiuntive rispetto a queste ultime. Le stesse devono, infatti, esser destinate al potenziamento del sistema dei servizi per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli Interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.</p> <p>Pertanto, non è possibile accogliere l'ipotesi prospettata di spostamento degli impegni già assunti a valere su risorse comunali ai fini della rendicontazione degli interventi a carico della quota servizi del fondo povertà</p>
33	<p>Nel momento in cui si va a rendicontare una fattura, l'importo inserito in Multifondo nella sezione "Giustificativi" è quello al netto della ritenuta dello 0,50%, come previsto dall'art. 30, comma 5 bis, D.lgs. n. 50/2016. Nel momento però, in cui si caricano gli importi nella sezione "Spese", questi sono al lordo della ritenuta; dunque, allorché si collega la spesa al giustificativo, il sistema dà errore, poiché l'importo complessivo delle spese risulta essere superiore alla fattura a cui è collegata.</p>	<p>Si comunica che ai fini della rendicontazione delle risorse della quota povertà estrema del fondo povertà, è possibile caricare 2 spese sperate, una per la parte di imponibile (al netto della ritenuta) ed una per la quota della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016. Le due dichiarazioni di spesa possono essere inserite in due momenti diversi.</p>

3. Ammissibilità della spesa e beneficiari

N.	Quesito	Risposta del Ministero
34	È possibile rendicontare nell'obiettivo 2, alla voce <i>"sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare"</i> , le spese relative al contributo affitto concesso alle famiglie o al contributo per l'acquisto di libri di testo tenendo presente che nel nucleo deve essere presente un percettore di RDC?	Le spese indicate non risultano ammissibili a valere sulla quota servizi del fondo povertà.
35	I beneficiari dei tirocini di cui all'art. 7 del D.Lgs. 147/2027 sono unicamente i sottoscrittori del <i>Patto per l'Inclusione sociale</i> ed i soggetti facenti parte dei nuclei beneficiari del RdC, <u>oppure</u> anche coloro che vengono inviati al Centro per l'Impiego e che, quindi, hanno sottoscritto il Patto per il Lavoro?	I possibili beneficiari degli interventi di cui all'art 7 del D.lgs. 147/2017 sono sia i sottoscrittori del patto per l'Inclusione sociale che del patto per il lavoro.
36	In riferimento al servizio di Pronto Intervento Sociale: è possibile finanziare con la QSFP 2020 così come con la QSFP 2021 anche spese non rivolte ai soli beneficiari di RdC/AdI?	In merito al quesito si comunica che la spesa inerente azioni di pronto intervento sociale destinate a non beneficiari RDC non è ammissibile a valere sulla QSFP 2020.
37	Le linee guida per l'impiego della QSFP specificano che sono a carico del Fondo Povertà gli oneri relativi al rimborso delle spese di trasporto "su mezzi pubblici nelle città". Che cosa si intende per città? Si intende che sono rimborsabili gli spostamenti della persona all'interno del Comune di residenza oppure che sono rimborsabili solo gli spostamenti nelle città, ovvero in Comuni "grandi". Il Case Manager ha abbinato ad un PUC attivo nel Comune X una persona senza fissa dimora, residente in via fittizia nel Comune Y. È possibile rimborsare le spese di trasporto dell'autobus che collega i due Comuni?	Sono ammissibili a valere sulla quota servizi le spese inerenti il trasporto pubblico per gli utenti partecipanti ai PUC anche ove il trasporto sia effettuato tra Comuni diversi. Ai fini della rendicontazione alla nota spese per ciascun beneficiario dovranno essere allegati i biglietti vidimati, una dichiarazione del destinatario nella quale specifichi i motivi di utilizzo del titolo di viaggio, una copia dell'eventuale registro presenze ed il mandato di pagamento. Ad ogni buon fine si ricorda che a valere sulla quota servizi del fondo povertà possono essere attivati progetti utili alla collettività solo per i beneficiari di RdC.
38	È possibile avere alcuni esempi delle spese che possono essere ammesse alla voce <i>"sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare"</i> ?	Si rimanda al nomenclatore dei servizi sociali che definisce la tipologia di interventi oltre all'eventuale catalogo dei servizi fornito dall'Ente Regionale.

39	In riferimento a un nucleo percettore di Rdc che si trova in una situazione molto delicata di estrema povertà, è possibile nell'arco del progetto per l'autonomia eseguire una pulizia completa all'abitazione?	Le spese indicate sono ammissibili nell'ambito degli interventi di pronto intervento sociale finanziabili con la quota servizi del fondo povertà.
40	La normativa sui PUC cita quali enti partner che possono ospitare progetti gli enti del terzo settore e gli enti pubblici. Come Ambito territoriale avremmo necessità di avviare alcuni PUC anche presso le parrocchie (enti ecclesiastici), che spesso gestiscono sportelli della Caritas o attività non riconducibili ai "circoli Noi" (associazioni - aps- delle parrocchie). Si chiede se sia possibile prevedere l'avvio di percorsi PUC nelle parrocchie, al pari degli ETS, considerato anche che ne sono già presenti alcuni nel catalogo GEPI.	In relazione al coinvolgimento delle Parrocchie quali soggetti promotori di Progetti Utili alla Collettività, l'articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 prevede che l'amministrazione titolare dei PUC è il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell'allegato 1. Le Parrocchie, quali enti ecclesiastici, non rientrano tra i soggetti del Terzo Settore. È fatta salva la possibilità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di applicazione delle norme previste dal Codice del Terzo Settore a condizione che svolgano delle attività di interesse generale (art. 5 del Codice) e che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili. In tale ipotesi, il coinvolgimento sarebbe possibile.
41	Viene riconosciuta la spesa dell'indennità di tirocinio pagata tramite assegno bancario?	Per riconoscere le spese relative alle indennità di tirocinio è necessario che sia caricato in rendicontazione un giustificativo bancario dal quale si evinca il nome del beneficiario, l'importo e l'esito del pagamento. Un documento contenente questi elementi sarà considerato ammissibile.
42	Procederemo con l'indizione di una gara d'appalto per procedere all'assegnazione dei servizi/interventi riguardanti il Fondo Povertà. Vi chiediamo se le spese della gara d'appalto (es: incarico alla CUC esterna, spese delle pratiche, importo dovuto ANAC ecc.) possono essere rendicontate sul Fondo Povertà.	È possibile ammettere a valere sulla quota servizi, nell'ambito delle modalità di attuazione riconducibili agli affidamenti esterni di servizi (ex Dlgs 50/2016 - Codice dei contratti) i costi relativi al personale impiegato nello svolgimento delle procedure di gara ed il contributo ANAC. Non sono ammissibili le spese di pubblicazione ed altre tipologie di costi.

43	<p>Si intende promuovere un corso di formazione sui controlli anagrafici necessari alla verifiche sui nuclei beneficiari di RdC e piattaforma GEPI. È ammissibile solo la spesa per la formazione rivolta alle assistenti sociali di Ambito dedicate alla presa in carico dei beneficiari di RdC o potranno essere rendicontati anche i costi del personale che non grava sulla QSFP, ma che nei diversi Comuni si occupa di segretariato sociale e/o di controlli anagrafici dei beneficiari RdC?</p> <p>Allo stesso modo qualora per coordinare e rendere più efficace il lavoro di presa in carico e valutazione multidimensionale dei beneficiari RdC, si intenda avviare un corso di formazione congiunto che coinvolga: A) assistenti sociali di Ambito per la presa in carico dei beneficiari RdC; B) operatori dei Centri per l'Impiego (CPI) e C) Assistenti sociali non a valere su QSFP, la spesa del corso sarà interamente ammissibile e rendicontabile?</p>	<p>In merito alla possibilità di finanziare il Corso di formazione sui controlli anagrafici di soggiorno, residenza e composizione del nucleo familiari per i beneficiari di RdC ed il Corso per la stesura di protocolli operativi tra servizi sociali comunali e CPI per la gestione dell'Equipe multidisciplinari per la presa in carico di beneficiari di RdC, si precisa quanto segue. In linea generale si ritiene ammissibile la spesa destinata ai corsi di formazione indicati, ma si precisa che a parere della scrivente è necessario distinguere il lavoro cui è strettamente destinata la figura dell'assistente sociale dalle attività dei controlli anagrafici, al netto delle azioni necessarie ad accompagnare le persone senza dimora nella ricostruzione degli elementi probanti la effettiva residenza in Italia per il periodo di cancellazione anagrafica. Si comunica, inoltre, che si considera auspicabile il coinvolgimento, all'interno del Corso per la stesura di protocolli operativi tra servizi sociali comunali e CPI per la gestione dell'Equipe multidisciplinari per la presa in carico di beneficiari di RdC, di altre figure professionali e dei livelli dirigenziali responsabili delle attività di definizione dei protocolli di collaborazione tra i servizi territoriali. Si precisa, infine, che il costo dell'eventuale formazione destinata ai dirigenti non è rendicontabile a valere sulla Quota servizi del fondo povertà.</p>
44	<p>È possibile avere un riepilogo delle percentuali minime da programmare su ogni obiettivo del Fondo 2021?</p>	<p>Si rimanda alle priorità stabilite dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 ed a quanto riportato dal paragrafo 4 delle Linee Guida della QSFP 2021 dedicato ai servizi ed interventi finanziabili.</p>
45	<p>Si è resa necessaria l'individuazione di una nuova sede per allocare le risorse umane destinate alla gestione della misura di contrasto alla povertà, è possibile sostenere i costi relativi a canone di locazione?</p>	<p>Come indicato dalle Linee Guida a valere sulla QSFP, per ciascuna voce, possono essere valorizzati i costi direttamente imputabili a ciascuna tipologia di azione; ad esempio, possono essere finanziati gli affitti di locali, gli arredi destinati a specifica esclusiva destinazione, i costi di trasporto direttamente connessi a ciascuna azione. Qualora i locali siano utilizzati per svolgere non solo attività relative alla QSFP, i costi dovranno essere calcolati e rendicontati proporzionalmente alle attività svolte.</p>
46	<p>Nell'ambito di una coprogettazione con il Terzo Settore per interventi di Pronto Intervento Sociale, è prevista la possibilità di avere dei posti letto per accoglienza breve e/o di emergenza nella modalità "vuoto per pieno" da tenere a disposizione per le emergenze o possono essere finanziati solo i posti effettivamente impiegati?</p>	<p>Sono ammissibili a valere sulla QSFP, esclusivamente, i costi sostenuti per l'accoglienza temporanea effettivamente realizzata a favore dei destinatari degli interventi.</p>

47	Le spese per l'erogazione di attività formative utili alla ricerca di un lavoro sono da ritenersi ammissibili a valere sulla Quota servizi?	Le spese indicate non sono ammissibili in quanto afferenti all'ambito lavorativo e non strettamente legate all'inclusione sociale dei beneficiari, oltre che finanziabili con altre tipologie di risorse. Si precisa che gli interventi finanziabili a valere sulla QSFP sono esclusivamente quelli indicati dall'art. 7 del D.Lgs. 147/2017 e dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.
48	Nelle linee guida Linee Guida per l'impiego della QSFP 2021 è specificato che fra le voci afferenti al Pronto intervento sociale possono essere finanziati sostegni a persone e nuclei familiari, beneficiari e non beneficiari del RdC, in situazioni di emergenza sociale. Dovendo ridestinare alcune quote di Fondi Povertà relativi alle annualità precedenti si chiede se tale opportunità può essere applicata alle altre quote (es. 2019, 2020)	Gli interventi finanziabili con le QSFP delle annualità 2018-2020 sono rivolti esclusivamente ai beneficiari di RDC al netto degli interventi di segretariato sociale. L'ampliamento della platea dei beneficiari per le azioni afferenti il pronto intervento sociale è applicabile soltanto dall'utilizzo del fondo 2021.
49	A valere sull'obiettivo dedicato all'Adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni può ritenersi ammissibile l'acquisto di tablet firmatari/tavolette per firma necessari ai vari adempimenti legati alle attività finanziabili con la QSFP?	Come per gli altri strumenti informatici utili alla realizzazione delle attività finanziabili con la quota servizi del fondo povertà, è possibile rendicontare i beni indicati a valere sugli obiettivi 2, 3 e 5 e non sull'obiettivo 4 dedicato all'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni.
50	Si chiede l'ammissibilità delle seguenti spese previste per l'attivazione di un laboratorio ludico per minori (azione relativa al sostegno alla genitorialità); in particolare: acquisto di un PC, schermo cineforum e proiettore, casse, sedie, tavolini, materiale di cancelleria.	Le spese indicate ai fini dell'attivazione degli interventi di sostegno alla genitorialità risultano ammissibili a valere sulla QSFP.
51	Al fine di meglio gestire il personale interno, si intende adottare un sistema informatico di acquisizione delle presenze e "timbrature". La spesa derivante dall'acquisizione/noleggio di questo sistema può avvenire con le risorse della QSFP 2020, nello specifico con quanto programmato nell' Azione 4 "Adeguamento dei sistemi informativi"?	La spesa indicata non risulta ammissibile a valere sulla quota servizi del fondo povertà.
52	È possibile sostenere per un componente di un nucleo RdC la spesa della retta dei centri diurni, in particolare di un centro diurno per disabili?	La spesa indicata è ammissibile a valere sulla quota servizi del fondo povertà.

53	<p>È possibile utilizzare, per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, lo strumento del tirocinio extracurricolare da aggiungere allo strumento del tirocinio di inclusione sociale, di cui si fa esplicito riferimento nelle linee guida?</p>	<p>A valere sulla quota servizi del fondo povertà sono ammissibili, esclusivamente, i tirocini di inclusione sociale citati dall'articolo 7 del decreto legislativo 147/2017, cioè tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.</p>
54	<p>Avremmo necessità di interpretazione autentica di un articolo della norma di riferimento dei PUC, ovvero l'art. 2 del decreto 22/10/19.</p> <p>All'art. 2, comma 6 viene indicato che "Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente". A tale proposito chiediamo se sia possibile svolgere i PUC in un settore comunale, come il Museo civico, che nel fine settimana ha appaltato il servizio di guardiania a una cooperativa. A titolo di ulteriore esempio, è possibile svolgere i PUC in un centro di animazione territoriale per minori, gestito da una cooperativa in spazi comunali, e dove il volontario PUC non farebbe attività educativa ma di sorveglianza e portierato in aggiunta al personale di cooperativa presente in servizio? Fermo restando che l'attività dei PUC non si deve configurare come sostitutiva di quella svolta da lavoratori dipendenti (e in nessuno di questi casi lo sarebbe), ma come un'occasione di inclusione e di valorizzazione delle competenze individuali, si sottolinea come molte attività comunali siano oggi esternalizzate e l'impossibilità di inserire i volontari in contesti analoghi limiterebbe il numero dei posti PUC a disposizione e soprattutto limiterebbe le occasioni di reinserimento sociale dei beneficiari RDC coinvolti.</p>	<p>In relazione al coinvolgimento delle Parrocchie quali soggetti promotori di Progetti Utili alla Collettività, l'articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 prevede che l'amministrazione titolare dei PUC è il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell'allegato 1. Le Parrocchie, quali enti ecclesiastici, non rientrano tra i soggetti del Terzo Settore.</p> <p>È fatta salva la possibilità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di applicazione delle norme previste dal Codice del Terzo Settore a condizione che svolgano delle attività di interesse generale (art. 5 del Codice) e che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili. In tale ipotesi, il coinvolgimento sarebbe possibile.</p> <p>In relazione all'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto "Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente" e nelle specifiche casistiche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere i PUC in un settore comunale, come il Museo civico, che nel fine settimana ha appaltato il servizio di guardiania a una cooperativa; - svolgere i PUC in un centro di animazione territoriale per minori, gestito da una cooperativa in spazi comunali, e dove il volontario PUC non farebbe attività educativa ma di sorveglianza e portierato in aggiunta al personale di cooperativa presente in servizio. <p>Si rappresenta che al paragrafo III dell'allegato al citato decreto 22 ottobre 2019 si specifica che le attività progettate dai Comuni in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore e</p>

		<p>di altri Enti Pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'Ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal Soggetto del privato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune.</p> <p>Ciò premesso, si ritiene che nelle ipotesi prospettate le attività non possano essere oggetto di PUC, in quanto trattasi di attività già rientranti nell'appalto di servizi a soggetto esterno all'Ente.</p>
55	<p>In merito alla Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2021 e, in particolare, alla spesa relativa all'obiettivo Pronto Intervento Sociale sono a chiedere quanto segue. In uno dei comuni è bruciata una casa e si vorrebbe imputare al fondo Pronto Intervento Sociale i primi giorni di ospitalità in albergo della famiglia che è rimasta senza casa. La fattura dell'albergo va intestata al comune capofila o può essere intestata al comune in cui è accaduto l'evento pur riportando il CUP legato al Comune di Feltre?</p>	<p>La spesa è ammissibile a valere sulla quota servizi del fondo povertà 2021 e che i documenti giustificativi dovranno essere intestati all'Ente capofila in quanto gestore diretto della quota destinata al pronto intervento sociale.</p>
56	<p>È possibile utilizzare le risorse del Fondo Povertà per l'attivazione di servizi di sorveglianza privata presso gli uffici nei quali gli operatori del Servizio Sociale ricevono l'utenza. Tale richiesta nasce dalla necessità di garantire maggior sicurezza agli operatori, visto il crescente aumento di episodi di aggressione causato dagli ultimi sviluppi in materia di inclusione e povertà.</p>	<p>La spesa indicata non risulta ammissibile a valere sulla QSFP.</p>
57	<p>Se in un territorio non sono presenti scuole dell'infanzia statali o comunali, è ammesso finanziare con la QSFP la retta alla scuola dell'infanzia paritaria come intervento educativo per i bambini e di</p>	<p>Le spese indicate non risultano ammissibili a valere sulla quota servizi del fondo povertà.</p>

	conciliazione famiglia-lavoro per la famiglia?	
58	<p>I beneficiari degli interventi svolti nel 2023 possono essere anche le persone che hanno beneficiato del RdC e del Rel negli anni precedenti (e che quindi non lo percepiscono più nel 2023), tra i beneficiari degli interventi possiamo considerare anche i nuclei familiari e le persone in povertà che presentino un ISEE inferiore ai 6000 euro o un'attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio sociale del Comune.</p>	<p>I beneficiari degli interventi finanziabili a valere sulla quota servizi del fondo povertà sono i beneficiari di RdC e non anche coloro che presentino un ISEE inferiore ai 6.000€.</p> <p>In riferimento alla possibilità di finanziare interventi a favore di beneficiari di Rdc che non abbiano ripresentato domanda per la fruizione del beneficio, si richiama la FAQ 92 disponibile alla pagina Fondo Povertà secondo cui "É possibile attivare con le risorse del Fondo Povertà interventi, tirocini di inclusione, per soggetti il cui beneficio Rei è scaduto e non hanno presentato domanda di RdC, solo nel caso in cui tali interventi fossero già previsti o rappresentino una naturale prosecuzione del Progetto personalizzato, oggi Patto per l'Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario. Infatti, come previsto dall'art. 6, comma 7 del decreto legislativo 147/2017, "il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale risorse medesime. La durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico".</p>
59	<p>L'Ambito territoriale nell'ambito dei servizi erogati a valere sulle risorse del Pon Inclusione Avviso 3 e Avviso1\PAIS 2019 e QSFP 2020, ha finanziato il servizio educativo e di cura in età prescolare. Agli enti che erogano il servizio attualmente vengono riconosciute e rimborsate le sole presenze effettive dei bambini per i quali infatti è stata stabilita una tariffa giornaliera, oltre il 5% di spese di gestione rimborsabili. Con la presente si chiede se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' possibile prevedere un contributo mensile o una tantum per le spese di trasporto, richieste dai genitori ma che al momento non sono rimborsate; - Se è possibile retribuire fino ad un massimo di trenta assenze per minore nell'arco di un anno debitamente autocertificate dal genitore, analogamente a quanto riconosciuto dai servizi a valere sulle risorse PAC Infanzia. 	<p>Le spese indicate non sono ammissibili.</p>

60	Data la sospensione del beneficio RDC di molti nuclei familiari nel mese di luglio, questo ATS, che ha avviato i tirocini di inclusione finanziati dalla quota servizi Fondo lotta alla povertà, si chiede se i tirocini avviati dovranno essere bloccati per tutti i soggetti che si trovano in questa situazione.	In virtù del consolidato orientamento secondo cui la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico, è possibile la prosecuzione del tirocinio di inclusione delle persone che terminano di ricevere il RdC. L'intervento seguita a poter essere finanziato a valere sulla quota servizi del fondo povertà nel caso fosse già previsto o rappresenti una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario.
61	La quota del Fondo Povertà finalizzata al potenziamento degli interventi e servizi a favore dei beneficiari della misura ADI dal 1° gennaio 2024, ricomprende anche quei nuclei familiari NON beneficiari della misura ma in condizioni di disagio economico (come già definito nell'avviso 1/2019 nel paragrafo 6 "Destinatari")?	Si comunica che così come disciplinato dall'art. 6, comma 9 D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con L. 3 luglio 2023, n.85, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. Con riferimento ai nuclei familiari non beneficiari della misura che tuttavia si trovino in condizioni di disagio economico, si specifica che i decreti attuativi e le linee guida del fondo povertà forniranno ben più precise istruzioni per l'attivazione degli interventi, nonché per l'utilizzo delle risorse. Per ogni altro riferimento utile si rimanda alle FAQ dedicate alle nuove misure di inclusione e accesso al lavoro.
62	Si possono utilizzare le risorse del Fondo povertà 2020 a copertura di una parte di sviluppo del Portale di informazione e orientamento dei servizi per i cittadini?	È possibile rendicontare a valere sull'obiettivo 4, dedicato all'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, parte della spesa relativa allo sviluppo del portale di informazione e orientamento dei servizi per i cittadini, per favorire le attività di rafforzamento del segretariato sociale. La spesa ammissibile dovrà essere modulata per rispettare, a valere su ogni annualità, il limite posto dalle Linee Guida del Fondo Povertà secondo cui le risorse della QSFP possono essere impiegate, a valere sull'obiettivo 4, fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate.
63	Nell'implementazione del PIS si vorrebbe utilizzare la quota prevista nella programmazione QSFP 2021 attraverso due modalità: - tramite affidamento esterno per nuovi servizi; - dando continuità e potenziando una rete di partenariato già esistente di contrasto alla violenza di genere e assistita, che prevede un servizio h24 e la messa in protezione delle vittime, oltre che l'attivazione di servizi accessori necessari alla valutazione del rischio.	L'ipotesi di cui al secondo obiettivo non risulta percorribile in quanto gli interventi non sarebbero espressamente riconducibili al servizio di pronto intervento sociale così come descritto dalla scheda 3.7 allegata al Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023. Pertanto, risulta ammissibile, esclusivamente, la realizzazione della nuova procedura di gara dedicata al Pronto Intervento Sociale.

64	Sulla QSFP 2021 è ammessa l'imputazione del pagamento del personale impiegato nella gestione di un dormitorio per senza fissa dimora con cui il Comune ha una convenzione in essere e per gli operatori di una unità di strada sempre per senza fissa dimora?	Le spese indicate si ritengono ammissibili nell'ambito del pronto intervento sociale a valere sulla QSFP 2021-2023.
65	Tra le spese generali rendicontabili e ammissibili, rientrano anche quelle relative all'atto notarile di costituzione dell'ATI e quelle relative alla polizza fideiussoria? Inoltre, i costi di disinfestazione degli autoveicoli utilizzati per il trasporto dei soggetti presi in carico rientra tra le spese generali ammissibili?	Non sono ammissibili le spese legate alla costituzione dell'ATI e quelle relative alla polizza fideiussoria, mentre sono ammissibili le spese sostenute per la disinfestazione degli autoveicoli utilizzati per il trasporto dei soggetti presi in carico qualora siano previsti dal capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare e dal contratto.
66	Nell'ambito del PIS, a valere sulla QSFP 2021, sono finanziabili: - il servizio di trasporto di infermi e/o persone che necessitano di accompagnamento protetto presso o tra strutture sanitarie di ricovero e cura, oppure da e verso altri luoghi (es. da e per il domicilio, strutture di riabilitazione); - la locazione di un bene immobile con pagamento delle relative utenze ove realizzare la distribuzione di beni di prima necessità a persone identificate dai Servizi sociali come fragili (NON necessariamente percettori Rdc o senza dimora).	Risulta ammissibile, nell'ambito del pronto intervento sociale per l'annualità 2021, il secondo intervento descritto. Il primo, invece, non è finanziabile a valere sulla quota sevizi del fondo povertà.
67	Nell'ambito dell'attuazione dei P.U.C. a valere della Q.S.F.P. annualità 2020, è ammissibile la spesa per l'acquisto di sedie, tavoli ed armadietti necessari alla gestione di tutte le attività riguardanti i 342 pucchisti da avviare nei vari settori dell'amministrazione comunale?	Le spese indicate risultano ammissibili. Si ricorda che la fornitura di materiali e strumenti per l'attuazione dei progetti deve essere strettamente connessa alla realizzazione degli stessi.

68	In relazione al Pronto Intervento sociale (Quota servizi fondo povertà - annualità 2021) chiedo quale sia la durata massima ammessa per servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria degli utenti. È corretto considerare una durata massima di 90 giorni?	L'avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria delle persone in relazione al Pronto intervento sociale è attivabile per rispondere ad emergenze ed urgenze sociali che insorgono repentinamente ed improvvisamente. Tali bisogni non differibili e gravi, richiedono una risposta immediata e tempestiva e, pertanto, è ammissibile l'attivazione di servizi nell'ambito del pronto intervento sociale rispondenti a necessità urgenti ed indifferibili. Si precisa, dunque, che il riferimento generico ai 90 giorni quale possibile termine massimo non può ritenersi accoglibile, poiché trattasi di una durata generica e non valutata caso per caso, protratta nel tempo e, dunque, non coerente con l'immediatezza e rapidità che contraddistingue i servizi di pronto intervento sociale.
69	I costi del DUVRI e le spese relative ad esso sono spese ammissibili?	Le spese indicate non sono ammissibili a valere sulla quota servizi del fondo povertà.
70	Nel Piano locale di contrasto alla povertà annualità 2018 è stato previsto il servizio di mediazione culturale all'interno dello Sportello Immigrati di Ambito, incaricando una mediatrice culturale. È possibile procedere ad incaricare anche un legale per le attività di consulenza, per l'acquisizione di permessi di soggiorno, cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare e coesione familiare da svolgere in favore dei beneficiari RDC, stranieri, utilizzando le risorse del Fondo Povertà 2018?	È ammissibile procedere con l'incarico di un legale a valere sulle risorse del Fondo Povertà 2018, purché l'operato svolto dal professionista rimanga vincolato alle attività indicate, in conformità con gli interventi e servizi disciplinati dalla normativa.
71	I servizi sociali del Comune hanno identificato la necessità urgente di aiuto al pagamento di alcune bollette per la fornitura di acqua, la quale al momento risulta interrotta per morosità. È possibile coprire i costi utilizzando i fondi del "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà" annualità 2018 relativamente alla voce "Servizio di pronto intervento sociale"? Si specifica che l'utente oggetto dell'intervento percepisce il reddito di cittadinanza e il reddito minimo di inserimento (L.R. 5/2005).	Le spese indicate non sono ammissibili a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà. Si ricorda che per i beneficiari Rdc i bonus sociali elettrico, gas e acqua, dal 1° gennaio 2021, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini, nuclei beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza. Sul sito ARERA si possono consultare maggiori informazioni.
72	È possibile sostenere le spese del corso di italiano in favore di beneficiari di Reddito di Cittadinanza stranieri?	Sono ammissibili a valere sulla quota servizi del fondo povertà i costi relativi al servizio di Mediazione culturale che, secondo il Nomenclatore degli interventi e servizi sociali, include gli Interventi atti a garantire l'accesso paritario in ambito scolastico, sociale e lavorativo delle persone straniere e nomadi.

73	I PUC come finora previsti dalla normativa istitutiva del RDC, possono essere attivati e avere regolare svolgimento fino al 31.12.2023?	<p>I Progetti utili alla collettività, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, fino al termine ultimo di fruizione della misura Rdc fissato al 31 dicembre 2023, potranno essere attuati e avere regolare svolgimento come finora previsto, ovvero in virtù delle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”. in merito alle disposizioni sull’attivazione della polizza assicurativa valgono le istruzioni della Determina INAIL 3/2020, nonché quelle fornite con nota 4040 del 9 maggio 2022.</p> <p>In merito al quesito con cui si chiede se sussistono modifiche a tale strumento, intervenute recentemente, si comunica che nel DL 48/2023 è prevista la partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC) per i beneficiari delle nuove misure, ma non sono fornite ulteriori disposizioni di dettaglio. Sarà cura degli uffici segnalare la necessità di inserire un richiamo espresso alle disposizioni relative ai progetti utili alla collettività come introdotti dal DL 4/2019, in fase di conversione del decreto-legge.</p> <p>Ad ogni buon fine tali previsioni normative non impattano sulla attuazione del RDC fino al termine del 31 12 2023.</p>
74	Se si provvede all'organizzazione di un corso di formazione per operatori sociali il costo del noleggio della sala convegni può essere ammesso sulla QSFP?	Si conferma l'ammissibilità della spesa qualora si tratti di spese di un corso di formazione rivolto al personale impiegato sulle attività della QSFP ed inerente al lavoro svolto ed agli interventi finanziabili previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà. Qualora gli operatori non siano tutti dedicati alle attività finanziabili, le spese di formazione potranno essere ammesse in quota parte e quindi solo relativamente al personale impiegato sulla quota servizi del fondo povertà.
75	Tra le spese rendicontabili per l'attivazione dei Tirocini di inclusione previsti tra i sostegni attivabili con il QSFP possono essere inserite le spese di acquisto di indumenti, quali maglie e cappellini, utili all'identificazione dei beneficiari quale gruppo di lavoro, oltre alle spese per RC, INAIL, visite mediche, corsi e dispositivi di sicurezza?	Si conferma l’ammissibilità delle spese indicate a valere sulla quota servizi del fondo povertà.
76	Le spese relative ai buoni pasto del personale assunto sono ammissibili o sono incluse nel costo UCS?	Il costo dei buoni pasto del personale assunto è incluso nel calcolo delle UCS e, precisamente, nella maggiorazione del 15% contemplata per la remunerazione di costi e spese indirette.

77	<p>Si possono utilizzare le risorse del Fondo povertà 2020 a copertura di una parte dell'affidamento delle attività propedeutiche alla rendicontazione dei progetti e dei finanziamenti necessari per l'attuazione di servizi e interventi di competenza del settore servizi sociali nell'ambito del quale si vorrebbe far rientrare le attività di supporto all'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel patto per l'inclusione sociale a favore dei beneficiari del RdC. Si tratterebbe di attività propedeutiche alla rendicontazione dei progetti e dei finanziamenti necessari per gli interventi di competenza del servizio sociale, strumentali e accessorie al coordinamento generale e alla gestione tecnico – amministrativo - contabile dei progetti e dei finanziamenti stessi che risultano in capo al Comune sia quale ente locale che quale capofila di Ambito. 1. Le prestazioni previste risulterebbero essere le seguenti (si tenga presente che il capitolato risulta generico in quanto non si riferisce solo al fondo povertà):</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione delle attività strumentali e accessorie alla rendicontazione di progetti e di finanziamenti che afferiscono al Settore Servizi Sociali, secondo le prassi, le indicazioni operative, le Linee guida e le scadenze specifiche per ogni tipologia di finanziamento e di ente finanziatore; • attività istruttoria e di supporto finalizzata al monitoraggio delle fasi progettuali e della spesa; • predisposizione della documentazione utile alla rendicontazione; • raccolta della documentazione riferita agli indicatori di output di progetto; • attività di raccordo e consultazione con gli enti finanziatori o eventuali Organismi intermedi/Autorità di gestione/Autorità di controllo relativamente a quesiti, verifiche, approfondimenti, integrazioni, sintesi periodiche, eventuali ulteriori richieste di dati, aggiornamenti e adempimenti, etc.; 	<p>Le spese indicate non risultano ammissibili a valere sulla QSFP in quanto paiono configurarsi come servizi di assistenza tecnica che non sono finanziabili con la QSFP.</p>
----	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • attività di raccordo con partner di progetto, fornitori di servizi, professionisti, personale dell'ente finalizzata alla attività di rendicontazione; • attività di raccordo con uffici amministrativo-contabili e di controllo di gestione relativamente a fornitura di dati e informazioni finalizzata ad adempimenti contabili. 	
78	L'Ambito vorrebbe rafforzare, a favore dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, gli interventi di inclusione e nello specifico realizzare attività di assistenza domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese familiari e nell'attuazione di servizi di prossimità attinenti al servizio di amministrazione di sostegno. Le spese afferenti a tali servizi possono essere finanziate con la QSFP?	Le spese afferenti i servizi richiesti non sono ammissibili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.
79	Avendo ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza in quanto è dovuto uscire da un'abitazione pericolante si chiede, vista l'urgenza, se è possibile procedere con il ricovero in un bed & breakfast o in una abitazione appositamente affittata coprendo i relativi costi con i fondi del "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà" annualità 2018 relativamente alla voce "Servizio di pronto intervento sociale".	Si comunica l'ammissibilità della richiesta a valere sul "Servizio di Pronto intervento sociale". A tal riguardo si precisa che l'ammissibilità è subordinata alla temporaneità dell'intervento, atteso che l'avviamento di servizi di accoglienza ed ospitalità provvisoria sono attivabili per rispondere ad emergenze ed urgenze e comunque solo per il tempo strettamente necessario alla definizione di un progetto di presa in carico da parte del servizio sociale professionale.
80	Le amministrazioni ed i servizi minori del territorio evidenziano un bisogno crescente di interventi di accoglienze in emergenza, non necessariamente riconducibili all'art. 403. La difficile reperibilità di strutture adeguate, comporta l'adozione di soluzioni transitorie o da verificare nel tempo rispetto all'adeguatezza in relazione bisogni specifici dei minori. Si chiede se, così formulata, la prospettiva delle Amministrazioni possa essere ammissibile all'interno del PIS.	Si comunica che secondo le Linee Guida della quota servizi 2021 "nel caso di minori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 403 del Codice civile, possono essere finanziati interventi fino alla convalida da parte del Tribunale dei minorenni del provvedimento predisposto dal Pubblico Ministero".

81	<p>È stata indetta una gara d'appalto per la gestione del Fondo Povertà:</p> <p>1- si può imputare la spesa sulla QSFP per pagare il commissario di gara esterno alla Quota Servizi?</p> <p>2- Tale commissario a sostegno dell'attività svolta produrrà un cedolino, essendo dipendente pubblico di altra amministrazione, è sufficiente come documentazione per la rendicontazione?</p> <p>3- La rendicontazione, nel caso fosse ammissibile come spesa, andrà fatta a Costi Reali o a Costi Standard?</p>	<p>La spesa è ammissibile se conforme alla normativa applicabile in materia e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al codice dei contratti con particolare riferimento alle fattispecie relative al ricorso a componenti esperti esterni; - al T.U. del Pubblico Impiego (e in particolare con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici ex art. 45 del D.Lgs. 165/2001), se trattasi di dipendenti pubblici; - alle regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (cfr. art. 216 citato, comma 12); - nella misura in cui risulti applicabile, il DM del Ministero delle Infrastrutture del 12 febbraio 2018 in materia di compensi per i commissari di gara. <p>Con riferimento alle modalità di rendicontazione, trattandosi di personale esterno all'Amministrazione, la spesa deve essere rendicontata a costi reali e motivata mediante esibizione di documenti giustificativo della spesa (la determina di liquidazione o similare) e del pagamento.</p>
82	<p>Si chiede quale sia il limite massimo di giornate da considerare come durate dell'accoglienza in comunità educativa o socio-assistenziale per attività di Pronto intervento sociale.</p>	<p>Si precisa che, nel caso di minori, non potranno essere considerate ammissibili all'interno del PIS altre tipologie di spesa rispetto a quelle indicate nelle Linee Guida 2021.</p>
83	<p>Ai fini della realizzazione dei PUC è possibile acquistare su MEPA un mezzo di trasporto? Le motivazioni che portano l'Ente, a richiedere tale acquisto, sono legate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di collegamento nelle frazioni locali nonché trasporto agile per i beneficiari di progetto; - necessità di trasporto dei materiali di lavoro in zone distanti dal centro; - tutoraggio ed accompagnamento da parte del tutor (operaio comunale) nelle zone d'intervento; - rendere effettivo il lavoro in tutto il territorio comunale. 	<p>Non può considerarsi ammissibile l'acquisto di un'autovettura per l'avvio e la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività. Tuttavia, al fine di rendere più agevole l'attuazione degli interventi e favorire la migliore realizzazione dei progetti programmati, si comunica che è ammissibile a valere sulla quota servizi del fondo povertà il noleggio di una autovettura qualora si ritenga indispensabile allo svolgimento delle attività, nel rispetto degli obblighi posti in capo alle Pubbliche Amministrazioni relativi al noleggio di automobili che siano in linea con gli standard minimi ambientali stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e delle previsioni delle linee guida della QSFP inerenti i giustificativi utili alla rendicontazione.</p>
84	<p>A valere sul PIS è possibile sostenere le spese per il rilascio dei passaporti per un nucleo numeroso che è già destinatario di ospitalità provvisoria per bisogni indifferibili e urgenti?</p>	<p>Le spese afferenti i servizi richiesti non sono ammissibili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.</p>
85	<p>Vorremmo fare dei volantini per promuovere lo sportello di inclusione finanziato a valere sulla QSFP. È ipotizzabile imputare la spesa del materiale?</p>	<p>Si conferma l'ammissibilità della spesa, nel rispetto del principio di congruità della stessa, e si precisa che i documenti necessari alla rendicontazione dipenderanno dalla modalità di attuazione prescelta per la realizzazione dell'intervento.</p>

86	<p>Il Comune ha attivato un P.U.C. affidandone l'attuazione, con apposito schema di accordo, ad un ente del terzo settore.</p> <p>Uno dei beneficiari RdC attivo sul suddetto PUC deve seguire il corso per la sicurezza sul lavoro. È possibile che per sostenere il costo del corso siano redatti preventivo e conseguente fattura direttamente con intestazione al Comune o deve per forza essere intestato tutto all'ente del Terzo Settore preposto per il PUC?</p>	<p>Con riferimento al quesito posto riguardo alle spese relative ai Progetti utili alla collettività con risorse a valere con risorse Pon Inclusione avviso 1/2019 o risorse della quota servizi del fondo povertà, si ricorda che sono ammissibili le spese relative alla Formazione di carattere generale e specifica per l'attuazione dei progetti - voce di riferimento B4. Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite con nota del 20 luglio 2020 consultabile al link. In merito alla possibilità di sostenere il costo del corso direttamente da parte del Comune o tramite l'Ente del Terzo Settore, si rappresenta che occorre verificare i contenuti della convenzione sottoscritta con l'Ente. Se nei contenuti è prevista questa tipologia di costo (o se è specificamente previsto che tutte le attività siano in carico all'ente) solo in tali ipotesi la spesa sarà ammissibile.</p>
87	<p>Il nostro Ambito sarebbe interessato a realizzare una piattaforma che aggregi l'offerta dei servizi di welfare e segretariato sociale per mettere in rete tutti i servizi dei Comuni dell'Ambito, in un'ottica di welfare condiviso e partecipato, in collaborazione con Enti Pubblici, ETS e cittadini. È possibile utilizzare i fondi a valere su questo obiettivo, oppure, in alternativa, è eventualmente ammissibile utilizzare le risorse dell'azione 3-Segretariato Sociale?</p>	<p>Si conferma la possibilità di procedere alla spesa descritta a valere sull'obiettivo 4 "Adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni", nel rispetto del limite del 2% del totale delle risorse.</p>
88	<p>Le linee guida, per tutte le annualità, per la parte che riguarda l'erogazione dei servizi, riportano; "sono già finanziabili con le risorse dell'Avviso 3/2016 e 1/2019 PaIS del PON Inclusione, interventi rivolti, oltre che ai beneficiari del RdC e del Rel, anche ai nuclei familiari e alle persone in povertà che presentino un ISEE inferiore ai 6000 euro o un'attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio sociale del Comune. Per tale attestazione possono essere adottate le modalità più consone a livello di ambito territoriale". Ove per ciascuna annualità fosse utilizzata la quota obbligatoria prevista per l'assunzione di assistenti sociali, si potrebbe con le risorse fondo povertà finanziare servizi - oltre che a favore di RdC e Rel - anche a favore di persone con ISEE inferiore a € 6.000?</p>	<p>In merito alla richiesta di utilizzo delle somme a valere sulle risorse del Fondo Povertà, per interventi rivolti ai nuclei familiari e alle persone in povertà che presentino un ISEE inferiore ai 6.000 euro o una attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio sociale del Comune, si comunica che una simile richiesta non può essere accolta tenuto conto che i predetti interventi sono finanziabili con le risorse dell'Avviso 3/2016 e 1/2019 PaIS del PON Inclusione. I beneficiari degli interventi finanziabili con la QSFP sono, esclusivamente, i beneficiari di RdC al netto degli utenti che accedono al servizio di segretariato sociale già per le annualità 2018-2020 a cui si aggiunge per il triennio 2021-2023 anche il servizio di pronto intervento sociale la cui platea dei beneficiari è estesa dal decreto di riparto del fondo povertà 2021-2023.</p>

89	Le azioni trasversali che possono essere messe in atto nell'esecuzione dei servizi possono rientrare nel fondo, anche se hanno una ricaduta sull'intera cittadinanza e non solo sui beneficiari RDC?	Si rammenta che i destinatari degli interventi sono esclusivamente i nuclei beneficiari del RdC. Nei nuclei beneficiari RdC si intendono incluse anche le persone indirizzate ai Centri per l'Impiego, per le quali l'utilizzo delle risorse della QSFP è previsto per la copertura degli oneri relativi all'attivazione e alla realizzazione dei PUC, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2019, e per l'attivazione di interventi e servizi di contrasto della povertà eventualmente attivati in loro favore, ai sensi dell'art. 4, comma 13 del DL n.4/2019.
90	I tirocini di inclusione da attuare possono essere trasformati in attività di formazione con conseguimento di qualifica professionale, avviamento al lavoro, costituzione di impresa sociale, acquisto di attrezzature e macchinari ed accompagnamento nella fase iniziale di start up, in favore di persone beneficiarie di RDC (ad esempio: donne madri non lavoratrici beneficiarie di RDC)?	Le azioni finanziabili sono espressamente previste dall'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. In particolare, tra le possibilità di utilizzo delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà a favore di una platea più ampia rientra già dall'annualità 2018 il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale ed a cui si aggiunge dall'annualità 2021 il servizio di pronto intervento sociale nei confronti di persone e nuclei familiari non beneficiari del RdC in situazioni di emergenza sociale.
91	Si chiede la possibilità di finanziare percorsi di avviamento al lavoro (es. contratti di apprendistato) a valere sulla QSFP.	Si comunica che tra i servizi ed interventi di sostegno rivolti ai beneficiari di RdC a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà sono ammissibili, esclusivamente, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui al Regolamento Regionale n. 4/2018, adottato in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

92	Sono ammissibili le spese relative al noleggio o al leasing di autovetture e/o automezzi destinati al trasporto di attrezzature strumentali all'attuazione dei progetti, e/o persone. Nello specifico si fa riferimento a noleggio o leasing di piccoli furgoni per il trasporto di attrezzatura necessaria per la realizzazione di un PUC in ambito ambientale e di tutela dei beni comuni; oppure piccoli pulmini per trasportare beni di prima necessità per i senza fissa dimora per la realizzazione di un PUC presentato da un ente del terzo settore.	<p>In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si richiama la FAQ n. 79 della Quota servizi del fondo povertà relativa all'acquisto o noleggio di autovetture a valere sul fondo povertà. Tale FAQ può ritenersi valida anche per le spese inerenti all'attuazione dei Progetti Utili alla Collettività qualora sia chiara la destinazione d'uso degli automezzi all'esclusiva realizzazione dei PUC. Ai fini della rendicontazione in caso di noleggio o leasing dovranno essere caricati in fase di rendicontazione i seguenti documenti giustificativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedura di noleggio in cui sia fatto esplicito riferimento alla destinazione d'uso alla realizzazione dei progetti utili alla collettività; - contratto di noleggio; -fatture periodiche con atti di liquidazione e pagamento quietanzati; - registro giornaliero in cui dovranno comparire i KM percorsi, gli utilizzatori, la destinazione e la motivazione; - procedure per identificazione dei fornitori; - contratti; - fatture con atti di liquidazione e pagamento quietanzati per carburanti, assicurazioni, tasse automobilistiche e manutenzioni ordinarie (laddove non già comprese nei contratti di noleggio o leasing).
93	Sono ammessi a rendicontazione i costi relativi ai compensi della commissione esaminatrice incaricata per la realizzazione di assunzioni a valere sulla QSFP?	È ammissibile la spesa a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 dei costi sostenuti per i compensi della commissione esaminatrice incaricata delle procedure di selezione pubblica, per titoli e colloquio, di complessive n. 11 unità di personale a tempo pieno e determinato di categoria "C" e "D", da impiegare presso gli uffici dell'ambito di Barletta per i progetti Fondo Povertà-PAL 2020 e Avviso 1/2019 PAIS - PON Inclusione FSE 2014 – 2020, a condizione che sia prodotta e caricata sulla Piattaforma Multifondo idonea documentazione giustificativa delle relative spese.
94	È ammissibile il costo del contratto attivato con un operatore telefonico tramite convenzione Consip (comprensivo di apparecchio, sim e contratto), legato alle attività delle assistenti sociali dipendenti comunali che lavorano su progetti rdc e sono coinvolte negli obiettivi del Fondo? Si fa presente che il personale interessato non è rendicontato tramite UCS.	La spesa indicata non è rendicontabile. È rendicontabile, invece, il costo del telefono fornito agli operatori impiegati nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, ma non della sim in quanto si tratta di costi che rientrano nel tasso forfettario, fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, per la copertura dei costi indiretti anche in caso di rendicontazione a costi reali.
95	È ammissibile la spesa sostenuta per l'avvio di una ludoteca?	Si comunica che la spesa indicata non è ammissibile a valere sulla quota servizi del fondo povertà.

96	In riferimento alla programmazione del servizio di Segretariato sociale è possibile prevedere l'attivazione di un Servizio di segretariato sociale itinerante nei Comuni dell'ambito? Tale modalità si rende necessaria in considerazione della difficoltà da parte dei cittadini a raggiungere con mezzi di trasporto pubblico la sede dell'eventuale Punto Unico.	Si conferma l'ammissibilità della spesa a valere sulla quota servizi del fondo povertà a valere sull'obiettivo 3 dedicato al Rafforzamento del servizio di segretariato sociale.
97	È possibile che il servizio di pronto intervento sociale venga attivato per madri con figli/e vittime di violenza che vengono allontanati dal proprio domicilio, in attesa del relativo decreto dell'autorità giudiziaria competente e della conseguente collocazione in idonea struttura?	Sono ammissibili a valere sulla quota servizi le spese dedicate agli interventi di pronto intervento sociale attivati a favore di madri con figli e vittime di violenza, qualora si tratti di interventi da attivare in situazioni di emergenza ed urgenza e per il tempo strettamente necessario a superare questa prima fase. Non sempre viene emesso un decreto dell'autorità giudiziaria competente, pertanto questo non può essere utilizzato come elemento di riferimento.
98	Siamo in procinto di affidare i servizi di assistenza educativa domiciliare e centro servizi famiglie e vorremmo sapere se, impegnando somme che comprendono una quota del fondo povertà, risulta obbligatoria la condizione di beneficiari Rdc tra l'utenza cui i servizi sono rivolti. Ci sono limiti percentuali che dobbiamo rispettare rispetto alla somma impegnata?	Si comunica che i beneficiari degli interventi finanziabili con la quota servizi del fondo povertà sono esclusivamente i percettori di RDC fino al 31.12.2023, al netto degli interventi di segretariato sociale per il 2018-2020 ed anche del PIS per il 2021-2023. Qualora, come nel caso di specie, si utilizzino risorse afferenti a fondi diversi per l'attivazione degli interventi previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 147/2017, ai fini della corretta destinazione delle risorse della QSFP, si rende opportuno esplicitare la percentuale delle stesse riservata al finanziamento di interventi che coinvolgono i beneficiari di RdC. Detta percentuale di risorse deve intendersi strettamente collegata e proporzionale al numero di beneficiari di RDC per i quali sarà necessario attivare i servizi.
99	È ammissibile il pagamento di rette di ricovero per minori in strutture residenziali (ad esempio: Comunità Educative, Comunità Educative genitori-figli, Comunità familiari, Alloggi per l'Autonomia, Alloggi per l'autonomia educativa, Alloggi per l'Autonomia per genitore-figli) . Si tratta di minori che si trovano in uno o più delle seguenti casistiche: - in situazioni di emergenza sociale; - nelle condizioni stabilite dall'art. 403 del Codice Civile; - in condizione di messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88); - inseriti in Percorsi di Autonomia (ex L.178/2020).	Il pagamento delle strutture residenziali per minori, a valere sulla quota servizi, è consentito unicamente nell'ambito del PIS e se effettuato ai sensi dell'art. 403 codice civile – così come modificato dall'art. 1 c. 27 della legge delega 206/2021, entrata in vigore il 22 giugno 2022. Si specifica, altresì, che sono riconoscibili le spese sostenute esclusivamente per il periodo intercorrente tra l'adozione del provvedimento ex art. 403 e la convalida dello stesso da parte del Tribunale per i minorenni.

100	<p>Si chiede se la fornitura di farmaci di classe C, dispositivi medici non in regime di esenzione (fasciature, bendaggi, tutori, ecc.) e/o di visite mediche, non immediatamente riconducibili a un bisogno sanitario conclamato, ma piuttosto alla prevenzione della compromissione delle condizioni igienico sanitarie che concorrono a determinare l'emarginazione sociale, possono essere finanziate a valere della quota servizi del Fondo Povertà</p>	<p>Si intende ammissibile, a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2021, la spesa da destinare alla fornitura di farmaci rientranti nella classe C, purché l'attribuzione al soggetto destinatario sia rispondente a specifica situazione di emergenza ed urgenza sociale, sorta per bisogni non differibili. La ratio dell'intervento rimanda alla necessità di una risposta immediata e tempestiva, per una durata dell'intervento limitata al bisogno stesso. Dunque, l'erogazione dei farmaci di cui sopra deve essere circoscritta al periodo temporale necessario per produrre una risposta immediata a fronteggiare situazioni contingenti, improvvise ed imprevedibili e non può, pertanto, protrarsi nel tempo. Con riguardo, invece, all'erogazione di dispositivi medici non in regime di esenzione e/o visite mediche "non immediatamente riconducibili a un bisogno sanitario conclamato, ma piuttosto alla prevenzione della compromissione delle condizioni igienico sanitaria che concorrono a determinare l'emarginazione sociale", si comunica che detto intervento, in virtù del fine che lo sorregge, non è da intendersi riconducibile ai concetti di indifferibilità, emergenza ed imprevedibilità. Ed invero, non sussistendo una situazione rientrante nelle connotazioni sopra menzionate, ma trattandosi di un intervento volto a supportare soggetti che si trovino in situazioni di emarginazione sociale, sussistono i requisiti per qualificare la spesa quale ammissibile non già in seno alla Quota servizi del Fondo povertà, quanto a valere sulla Quota Povertà estrema, qualora il Comune ne sia beneficiario, purché i destinatari siano persone in condizioni di marginalità estrema o senza dimora.</p>
-----	--	---

4. Rendicontazione delle risorse

N.	Quesito	Risposta del Ministero
101	Per rendicontare i PUC in procinto di attivazione con gli enti del terzo settore a valere sulla quota servizi 2019 per i quali sono presenti costi di oneri e accessori, quali documenti giustificativi è necessario caricare in Piattaforma Multifondo?	I documenti giustificativi utili alla rendicontazione sono indicati dalle Linee Guida e come per tutte le azioni finanziabili anche per i PUC è necessario fare riferimento ai documenti richiesti per la modalità di attuazione prescelta (nel caso di specie: "Rapporti collaborativi di co-progettazioni di servizi specifici (ex D. Lgs 117/ 2017 - Codice del terzo settore)").
102	Si chiedono chiarimenti riguardo l'utilizzo di QSFP per rimborsare i nuclei beneficiari RdC nelle spese per trasporti sociali; pasto a domicilio; doposcuola (pubblico e/o privato); attività sportive per minori; centri estivi (pubblico e/o privato).	A valere sulla quota servizi sono rendicontabili i costi per gli interventi indicati dall'Art. 7 del D.Lgs. 147/2017. Si richiama in merito la definizione prevista per ognuno di essi dal Nomenclatore dei servizi sociali del 2013. Si precisa, infine, che come previsto dalle Linee Guida, non sono rendicontabili le spese per il trasporto sociale.
103	Per tutti i tirocini, sia con indennità che senza indennità, un nostro partner di progetto si fa carico anche della copertura INAIL. Questa spesa viene di fatto conteggiata e quietanzata a consuntivo a febbraio di ogni anno e in queste settimane provvederanno al pagamento dell'F24 relativo al 2022. Il nostro partner ci chiede se sono sufficienti il documento F24 INAIL e il documento di autoliquidazione o se occorrono ulteriori documenti.	Nel caso di specie paiono essere necessari gli F24 quietanzati ovvero un prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli, ad esempio, nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).
104	Dovendo inserire negli atti di una gara per la somministrazione di lavoro, ai fini della determinazione dell'offerta economica, la retribuzione oraria prevista, si chiede di essere autorizzati ad applicare quale tabella stipendiale quella derivante dal nuovo CCNL di comparto 2019-2021.	Essendo la procedura riconducibile alla rendicontazione a costi reali, come previsto dalle Linee Guida, si comunica che il CCNL da tenere a riferimento è quello vigente.
105	La rendicontazione del fondo povertà (2018, 2019, 2020 e seguenti) deve essere organizzata per trimestri?	Sì, ogni DDS deve riferirsi ad un trimestre.
106	Le date che definiscono il trimestre sono quelle relative ai mandati liquidati e quietanzati o alle date delle fatture emesse?	Le DDS possono far riferimento al trimestre di svolgimento delle attività.

107	Un nostro Fornitore (una Associazione) può utilizzare un documento contabile di rimborso spese dettagliato invece della fattura?	Come previsto dalle Linee Guida uno dei documenti giustificativi necessari per la rendicontazione di Convenzioni, a titolo oneroso con enti/strutture attive sul territorio anche di natura pubblica quali ASL, CIA, Istituzioni scolastiche, è la fattura o altro documento contabile.
108	È possibile rendicontare (caricare DDS) contemporaneamente su più fondi, ad esempio, Fondo povertà 2018 e Fondo povertà 2019?	Si conferma la possibilità di utilizzare e rendicontare contestualmente le risorse del fondo povertà afferenti ad annualità diverse.
109	In relazione alla rendicontazione del fondo povertà si chiede cortesemente se è possibile che risultino difformità tra quanto pianificato (risorse assegnate) e quello invece effettivamente rendicontato.	Si conferma la possibile difformità tra quanto programmato e rendicontato all'interno della Piattaforma Multifondo lato fondo povertà. Ad ogni buon conto, si comunica che è possibile adeguare la programmazione inviata scrivendo all'helpdesk, all'indirizzo fondopovera.helpdesk@lavoro.gov.it , per chiedere di riportarla in stato bozza a seguito di confronto con l'Ente Regionale qualora le variazioni della programmazione riguardino scostamenti sostanziali rispetto a quanto approvato dall'Ente Regionale.
110	I timesheet devono essere compilati soltanto dal personale alle dirette dipendenze dell'AT oppure anche dal personale alle dipendenze di enti esterni che nei confronti dell'AT intrattengono rapporti in qualità di appaltatori?	Nel caso di affidamenti a terzi, il <i>timesheet</i> è necessario solo ove previsto dagli atti alla base dell'affidamento.
111	Ai fini della rendicontazione l'allegato 2 relativo al riepilogo delle risorse umane impiegate va compilato solo per il personale assunto direttamente oppure anche per il personale assunto tramite agenzia interinale?	I documenti giustificativi necessari alla rendicontazione sono indicati dalle Linee Guida. L'impiego di personale per il rafforzamento dei servizi attraverso formule di somministrazione di lavoro è da codificarsi come affidamento a terzi che va determinato a costi reali. In tal caso i documenti giustificativi dipendono dalla modalità di attuazione prescelta.
112	Sono rendicontabili costi di gestione riconosciuti in misura percentuale rispetto al totale del costo del progetto (generalmente il 10%) alle cooperative affidatarie dei servizi? Tali spese sarebbero indicate in fattura come "spese di gestione" e non sarebbero però supportate da giustificativi specifici (es. utenze, materiali di consumo).	Sono considerati ammissibili i costi di gestione sostenuti dagli Enti affidatari per la realizzazione delle attività inerenti alla quota in oggetto, se previsti dagli atti di gara. Ai fini della rendicontazione, per poter giustificare detti costi, sarà necessario allegare una dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente affidatario che certifichi la quantificazione dei costi indiretti e la loro proporzionalità alle attività realizzate a valere sulla quota servizi del fondo povertà.
113	È possibile rendicontare assistenza domiciliare già svolta a favore di beneficiari RDC e già fatturata?	È possibile rendicontare spese riferite all'assistenza domiciliare per nuclei beneficiari di RdC se sostenute successivamente alla data dell'ammissibilità della spesa del fondo (1° gennaio dell'anno di competenza del fondo per tutte le annualità, eccetto per il 2018 per cui la data di ammissibilità parte dal 18 maggio).

		Ai fini della rendicontazione sarà necessario allegare in ogni dichiarazione di spesa interessata una dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente che legghi il codice Cup richiesto per la quota servizi dell'annualità ai documenti giustificativi che ne risultino privi.
114	Nel caso di risorsa umana interna al comune, da rendicontare ad UCS, nella sezione mandati della piattaforma Multifondo è sufficiente inserire l'ordine di servizio o vada inserito proprio il mandato di pagamento o altro documento.	Nel caso di rendicontazione ad Ucs non è necessario allegare alcun documento giustificativo nella sezione relativa ai mandati di pagamento. L'ordine di servizio, invece, deve essere caricato nella sezione contratti o giustificativi.
115	Quale modello di timesheet è da utilizzare? Se risultasse utilizzabile quello usato per l'Avv. 3 si potrebbe usare anche la stessa intestazione con gli stessi loghi?	Il modello di timesheet da utilizzare è scaricabile al link .
116	Nell'effettuare una rendicontazione trimestrale a costi standard di personale amministrativo rendicontato solo in parte sul Fondo Povertà, quale cifra deve essere indicata al momento dell'inserimento del relativo contratto alla voce Importo (sezione Gestione Contratti)?	Alla voce "Importo" della sezione contratti può inserire il valore della spesa che sta rendicontando relativa alle ore effettivamente lavorate dal personale amministrativo, nel trimestre di riferimento della DDS, a valere sul fondo povertà.
117	Qualora le spese riportate in determine e relativi mandati e quietanze superino l'importo pianificato nell'obiettivo del PAL, come è necessario procedere ai fini rendicontativi?	È possibile rendicontare in quota parte le spese dei documenti giustificativi che superino il valore dell'importo stanziato per l'annualità. Qualora fosse necessario, invece, effettuare una riprogrammazione delle risorse è possibile chiedere all'indirizzo fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it di riportare la programmazione in stato bozza. Si comunica che variazioni significative alla programmazione originaria vanno comunicate all'Ente regionale responsabile dell'approvazione del PAL.
118	La documentazione da inserire al momento della rendicontazione per quanto riguarda lo svolgimento dei Tirocini di ogni singolo beneficiario oltre la determina, mandato e quietanza e il doc. di identità del tirocinante?	I documenti necessari alla rendicontazione dei tirocini di inclusione sociale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 147/2017 sono: <ul style="list-style-type: none"> • convenzione di Tirocinio e progetto formativo; • registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato e firmato dal beneficiario, dal Soggetto Promotore e dal Legale Rappresentante dell'Ambito; • documento d'identità in corso di validità del Tirocinante; • documentazione spese accessorie, RC, INAIL, viste mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, se poste a valere sulla QSFP; • ricevuta pagamento Indennità di Tirocinio quietanzata con timbro dell'istituto bancario. Ad essi vanno aggiunti tutti i documenti relativi alla modalità di attuazione impiegata per i quali si rimanda alle Linee Guida.

119	Le risorse umane impegnate nel progetto sono due, è preferibile creare all'interno della stessa dichiarazione di spesa due voci per le due risorse?	Si conferma la possibilità di creare due spese ad hoc all'interno di un'unica DDS trimestrale per la rendicontazione delle risorse umane impiegate nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali. Si ricorda che a valere sulla QSFP sono rendicontabili, esclusivamente le ore lavorate dalle risorse umane impiegate.
120	È possibile richiedere un UNICO CIG per due CUP diversi?	Si conferma l'ammissibilità della procedura indicata.
121	<p>Lo scrivente dipartimento sta per avviare le attività per un intervento relativo alla fornitura di pasti a domicilio e di servizi sociali per categorie particolarmente svantaggiate, con risorse di Quota servizi Fondo povertà 2021</p> <p>Tale intervento riguarderà una platea di destinatari numerosa, quantificabile in circa 750 destinatari mensili, a cui verrà fornito un pasto giornaliero a domicilio. La effettiva consegna del pasto verrà documentata attraverso un apposito foglio firma sottoscritto quotidianamente dal destinatario.</p> <p>Si chiede il parere di codesto ufficio sulla necessità dell'inserimento della documentazione cartacea stessa sulla piattaforma Multifondo: trattandosi di una mole imponente di documenti, riteniamo ragionevole infatti caricare sulla piattaforma un prospetto riepilogativo mensile dei pasti consegnati in luogo dei circa 9.000 fogli firma annuali previsti. Questi ultimi saranno ovviamente verificati e tenuti a disposizione per ogni eventuale controllo.</p>	Si conferma la possibilità di allegare alla rendicontazione un prospetto riepilogativo mensile per giustificare le spese destinate alla fornitura dei pasti per la platea dei beneficiari, nell'ambito del pronto intervento sociale, a valere sull'annualità 2021.
122	Per la rendicontazione del personale a costi standard, le relazioni d'attività devono essere trimestrali anche se inserisco un'unica DDS con tutte le spese (che comprendono tutta l'annualità) o posso inserire un'unica relazione d'attività annuale?	Le relazioni devono essere riferite al trimestre considerato nella dichiarazione di spesa.

123	Ai fini della rendicontazione delle risorse del Fondo Povertà, è possibile utilizzare la modalità del rimborso alla persona per l'attuazione di un intervento?	A valere sulle risorse della quota servizi del fondo povertà non sono ammessi contributi in denaro come indicato dalle Linee Guida. Pertanto, l'intervento, per poter essere rendicontato, dovrà essere fornito tramite l'utilizzo dei voucher oppure utilizzando le altre modalità di attuazione previste dalle suddette Linee Guida.
124	Si chiede un chiarimento sul formato delle ore da inserire sulla piattaforma Multifondo nella sezione spese per i professionisti dipendenti rendicontabili a costi standard. In particolare, è possibile inserire come quantità di ore lavorate un valore che abbia come cifre decimali 0,25-0,5-0,75 (Es: 108,75 ore)?	Le ore lavorate dal personale rendicontabili a costi standard a valere sulle quote del fondo povertà vanno inserite in Piattaforma nel formato equivalente a quello risultante dalla compilazione del timesheet, pertanto includendo le cifre decimali.
125	Chi deve firmare la documentazione necessaria alla rendicontazione delle risorse?	Si comunica che la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese soggette a rendicontazione sulla Piattaforma Multifondo, con riferimento alla quale sia richiesta l'apposizione del timbro e della firma del legale rappresentante dell'ente a cui la stessa è riferita, può essere validamente sottoscritta anche da un soggetto all'uopo delegato, a condizione che una copia dell'atto di conferimento dei relativi poteri – da redigere in forma libera – sia caricata sulla predetta piattaforma.
126	Per rendicontare il servizio di prossimità di accoglienza dei nuclei mamma-bambino/pronta accoglienza adulti (beneficiari del REI/RDC) di strutture con cui abbiamo convenzioni dirette, oltre alla documentazione prevista dalle linee guida, dobbiamo produrre una dichiarazione con i nomi dei beneficiari?	È sufficiente una dichiarazione che contenga il numero di beneficiari dell'intervento e non anche i loro dati personali.
127	In merito al caricamento sulla piattaforma Multifondo ed alla condizione temporale che la DDS deve rispettare, è possibile, al fine di procedere al caricamento della spesa nella piattaforma in maniera più tempestiva, seguire le indicazioni dell'Avviso 3/2016 per caricare spese oltre il trimestre di riferimento.	Si conferma la possibilità di ampliare il periodo di riferimento della DDS da tre a sei mesi laddove risulti più agevole l'inserimento della rendicontazione considerando questo periodo temporale.

128	<p>Rispetto alla rendicontazione dei PUC si chiede conferma del fatto che sia possibile rendicontare gli scontrini fiscali relativi ad acquisto di materiale necessario per lo svolgimento delle attività di progetto.</p>	<p>Si comunica che ai fini della rendicontazione degli interventi, Puc compresi, è necessario che siano caricati in Piattaforma Multifondo tutti i documenti previsti dalle Linee Guida. All'interno della sezione dedicata ai giustificativi, sarà necessario allegare la fattura o altro documento contabile utile a tracciare la spesa sostenuta, mentre nella sezione dedicata ai mandati di pagamento sarà necessario allegare il mandato di pagamento quietanzato.</p> <p>Si ricorda che le spese devono riguardare espressamente costi attinenti alla realizzazione dei progetti e che, qualora tra i documenti giustificativi ci siano degli scontrini, questi ultimi devono espressamente indicare le tipologie di beni oggetto delle voci di spesa relative agli acquisti effettuati per l'attuazione dei PUC.</p>
-----	--	--

5. Monitoraggio dei dati economico finanziari

N.	Quesito	Risposta del Ministero
129	Come si richiede lo sblocco della programmazione delle risorse a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2019 per allineare il monitoraggio dei dati economico finanziari all'effettiva ripartizione delle risorse.	Si rimanda alla competenza dell'Ente regionale in tema di valutazione dei Piani di attuazione locale e relative modifiche. A seguito di confronto con l'Ente, è possibile richiedere all'helpdesk la riapertura della programmazione dell'annualità di riferimento.
130	La piattaforma permette di inserire sulla QSFP18 un numero di personale assunto al 31.5.2023 inferiore a quello registrato nel precedente monitoraggio al 31.12.2022, in quanto, per mero errore materiale, era stato indicato un numero maggiore rispetto a quello effettivo.	È possibile inserire un n. del personale assunto diverso da quello precedente che, qualora fosse errato al 31.12.2022, va comunque modificato a sistema tramite l'intervento dell'Assistenza tecnica.
131	Scrivo in merito all'inserimento dei dati di riepilogo economico-finanziari per l'annualità 2019. Nella fattispecie, rispetto all'inserimento fatto a dicembre 2022, abbiamo rimodulato alcuni obiettivi, ma risulta impossibile inserire i dati attuali perché il sistema ha memorizzato alcuni importi precedenti e non mi consente di dichiarare che alcune cose sono cambiate. Mi riferisco in particolare all'obiettivo 5 dove abbiamo ridotto su Multifondo l'importo precedente, ma il sistema non consente di dichiarare che l'impegno è variato poiché risulta inferiore al precedente.	Per consentire una variazione della somma impegnata è necessario che venga trasmessa alla Scrivente una dettagliata motivazione a fondamento della rimodulazione apportata. Si chiede di trasmettere via pec, altresì, i dati corretti inerenti alla rilevazione al 31.05.2023.
132	Qualora un beneficiario degli interventi riguardanti l'obiettivo 2 - Il rafforzamento degli interventi di inclusione ricada, per continuità del progetto, sia nell'annualità 2018 che in quelle successive, può essere contagiato come beneficiario in tutte le suddette annualità?	Sì, in tali casi potrà procedere all'inserimento del beneficiario per le varie annualità di riferimento.
133	Il valore complessivo dei dati (Valore inserito a dicembre 22 + valore gennaio-maggio 23) fa riferimento ai soli dati economico-finanziari o anche ai dati relativi ai beneficiari presi in carico in particolare del LEPS 1 - Il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale?	Il valore complessivo fa riferimento ad entrambe le tipologie di dati.

134	In merito alla rilevazione dei dati economico finanziari se un determinato LEPS, come ad esempio il rafforzamento del segretariato sociale, è svolto tramite affidamento all'esterno, non essendoci personale assunto da parte del Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, dovrà comunque essere inserito il numero dei beneficiari presi in carico?	Il numero di beneficiari presi in carico dovrà essere inserito seppur l'attuazione del LEPS è garantita mediante affidamento all'esterno.
135	È consentita la riapertura della sezione "riepilogo dati economico-finanziari" della Piattaforma Multifondo, per consentirci di provvedere al completamento dei dati al 31/05/2023?	Non è più possibile riaprire la sezione relativa al riepilogo dei dati economico finanziari al 31.5.23. Gli stessi possono essere comunicati alla Scrivente via pec all'indirizzo dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it .
136	Le FAQ relative alla nota 784 prescrivono di inserire i costi impegnati e liquidati per educatori, psicologi e contabili nell'Azione "Obiettivo 2 - Il rafforzamento degli interventi di inclusione": determinando, di conseguenza, per questo Ambito lo sfioramento degli importi corrispondenti e ovviamente la modifica delle percentuali definite nella Piattaforma Multifondo. Alla luce del monitoraggio della spesa al 31 dicembre 2022, stabilito nella nota 784, si chiede se è possibile procedere al mantenimento delle altre figure professionali nell'Azione "Obiettivo 1- Il rafforzamento del servizio sociale professionale", coerentemente con le modalità di programmazione delle risorse QSFP 2019.	In merito alle richieste avanzate, si conferma che le risorse umane impiegate nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà diverse dagli assistenti sociali, possono essere programmate e rendicontate in tutti gli obiettivi eccetto il 1° dedicato al rafforzamento del servizio sociale professionale. Pertanto, nella rilevazione dei dati economico-finanziari è necessario inserire le risorse afferenti alle altre figure professionali a valere sul 2° obiettivo, se le stesse sono state dedicate al rafforzamento degli interventi di inclusione sociale o in altro obiettivo ritenuto congruo rispetto alle attività svolte dal suddetto personale. Si precisa che la sezione relativa al monitoraggio dei dati economico-finanziari può riportare incongruenze tra quanto inizialmente programmato e quanto impegnato/liquidato al 31.12.2022. I dati inseriti in fase di programmazione possono essere modificati anche successivamente alla data del 28.02.2023 scrivendo all'indirizzo fondopoverthelpdesk@lavoro.gov.it per chiedere di riportare la programmazione dell'annualità in stato bozza ed inserire le opportune modifiche.
137	Vanno rendicontate le "postazioni" coperte con le risorse del Fondo o tutte le persone fisiche che sono state finanziate con il Fondo (es. in una equipe da 6 assistenti sociali sono turnate 8 persone, cosa si rendicontra?)?	Vanno indicate le unità di personale assunte a valere sull'obiettivo 1 con qualifica di assistenti sociali. Va indicato il numero di persone fisiche finanziate con le risorse della QSFP. Es. se ho 6 persone in equipe ma sul 2018 ne ho finanziate 8 perché su 2 posizioni c'è stata una rotazione: il n. da inserire nella casella relativa al personale assunto è 8.

138	Qualora nell'annualità 2018 siano state erroneamente programmate e/o rendicontate figure professionali diverse dagli assistenti sociali a valere sul 1° obiettivo dedicato al rafforzamento del servizio sociale professionale (es. amministrativi, educatori, ecc.), queste vanno contemplate nel calcolo del n. di risorse umane impiegate?	Nel 1° obiettivo, in corrispondenza delle risorse umane impiegate del monitoraggio, vanno inserite esclusivamente le unità di assistenti sociali assunti a valere sull'obiettivo 1. Le altre figure professionali troveranno collocazione nell'obiettivo 2, ma è un dato che verrà monitorato successivamente.
139	Nell'obiettivo 2 [Altri LEPS sul rafforzamento degli interventi di inclusione] viene rilevato il personale, diverso dalle assistenti sociali (es. amministrativi, mediatori, educatori, psicologi, ecc.), finanziato con il Fondo a valere sul rafforzamento degli interventi?	Ad oggi, il personale acquisito con risorse a valere sull'obiettivo 2 non deve essere rilevato, ma il loro costo deve comparire come quota di risorse impegnata e liquidata.
140	Per beneficiari si intendono individui o nuclei?	Per beneficiari si intende il n. di persone singole. Pertanto, se si parla della presa in carico non va indicato il numero di nuclei, ma il totale del numero di persone che compongono i nuclei.
141	Per beneficiari si intendono tutti i nuclei a cui è stata fatta l'analisi preliminare/dopo il patto/solo quelli cui è stato erogato un servizio/intervento (ad esempio educativa domiciliare)?	Nell'obiettivo 1 e 3 vanno indicati i numeri di beneficiari per cui è stata avviata l'analisi preliminare e non soltanto, quindi, quelli per cui sono stati attivati gli interventi che trovano collocazione nell'obiettivo 2 del monitoraggio.
142	Si intendono beneficiari per CUP o per anno solare? Ad esempio, con CUP 2019 sono stati erogati servizi nell'anno 2020.	Si intendono beneficiari presi in carico a valere su un'annualità del Fondo (CUP) e non dell'anno in cui sono stati presi in carico o erogati gli interventi. Ad es.: se un beneficiario è stato preso in carico nel biennio 2021 e 2022 impiegando risorse a valere solo sull'annualità 2019 del Fondo (CUP 2019), va riportato nell'annualità relativa al 2019.
143	Nell'obiettivo 3 si intendono anche i non-percettori di RdC?	Dal momento che si tratta di un obiettivo che ammette spese per una platea indistinta di beneficiari, non è necessario distinguere tra percettori e non percettori di RdC.